



Allegato 3

PATTO DI INTEGRITÀ

(ai sensi dell'art. 1 c. 17 L. 190/2012)

TRA

Il Dipartimento di Biologia e Biotecnologie "Charles Darwin" - Università degli Studi di Roma "La Sapienza",
Piazzale Aldo Moro, 5 – 00185 Roma

E L'OPERATORE ECONOMICO DI SEGUITO INDICATO

DENOMINAZIONE E FORMA GIURIDICA ¹	
CODICE FISCALE/PARTITA IVA	

Procedura per l'affidamento del servizio di gestione dello stabulario.
CIG ZB22920063

PREMESSO

che l'art. 1 c. 17 L. 190/2012 statuisce che *"Le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara"*.

TUTTO CIÒ PREMESSO, LE PARTI COME SOPRA RAPPRESENTATE SOTTOSCRIVONO QUANTO SEGUE

Art. 1 – Principi generali

1. Il presente Patto di Integrità disciplina i comportamenti dei dipendenti/collaboratori Dip di Biologia e Biotecnologie "Charles Darwin" dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" – (d'ora in avanti "UNIVERSITA") e dell'Operatore economico nell'ambito della procedura di gara sopra indicata.
2. Il presente Patto stabilisce la reciproca e formale obbligazione dei soggetti stipulanti di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza **nonché l'espresso impegno anticorruzione** di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione.
3. L'espressa accettazione del presente Patto da parte dell'Operatore economico **costituisce condizione essenziale per l'ammissione alla procedura indicata sopra. Il Patto deve essere obbligatoriamente sottoscritto dal legale rappresentante dell'Operatore economico e prodotto unitamente alla documentazione richiesta ai fini della partecipazione alla gara, pena l'esclusione dalla stessa.**

¹ In caso di Raggruppamento Temporaneo, consorzio o GEIE, non ancora costituito, il presente documento dovrà essere sottoscritto da ciascun soggetto partecipante



4. Le clausole contenute nel presente Patto di Integrità costituiscono parte integrante e sostanziale dell'eventuale e successivo contratto di affidamento. L'aggiudicatario avrà l'onere di pretenderne il rispetto anche da eventuali subcontraenti, attraverso l'inserimento di apposite clausole nei relativi contratti.

Art. 2 - Obblighi dell'Università

1. L'Università si obbliga a rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza e ad attivare i procedimenti disciplinari nei confronti del personale a vario titolo intervenuto nel procedimento di affidamento e nell'esecuzione del contratto in caso di violazione di detti principi e, in particolare, qualora riscontri la violazione delle previsioni contenute nel Codice di comportamento nazionale (D.P.R. n.62/2013) e nel Codice di comportamento dell' Ateneo "Università degli Studi di Roma "La Sapienza" consultabile sul sito web istituzionale (<https://www.uniroma1.it/it/documento/codice-di-comportamento>).
2. L'Università informa puntualmente tutto il personale di cui si avvale del presente Patto di Integrità e degli obblighi e degli adempimenti che ne derivano, e vigila affinché quanto in esso previsto venga, dallo stesso personale, rispettato nell'esercizio dei compiti e delle funzioni assegnate. In particolare, l'Università s'impegna a mettere in atto tutte le misure necessarie affinché i propri dipendenti non promettano od offrano vantaggi illeciti a terzi o ad altre persone fisiche o giuridiche e non accettino vantaggi o promesse in modo diretto o indiretto nella fase di predisposizione e di svolgimento della procedura di affidamento o di esecuzione del contratto.
3. Durante la gara, l'Università si impegna a trattare tutti gli offerenti in maniera imparziale. In particolare, si impegna a fornire le stesse informazioni a tutti i partecipanti e a non divulgare ad alcuno di essi informazioni riservate che lo avvantaggerebbero durante la procedura o durante l'esecuzione del contratto.
4. L'Università è obbligata a rendere pubblici i dati più rilevanti riguardanti le procedure e l'aggiudicazione, in base alla normativa vigente.

Art. 3 - Obblighi dell'Operatore economico

1. L'Operatore economico dichiara:
 - che la propria offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza, segretezza;
 - di non avere condizionato, direttamente o indirettamente, il procedimento amministrativo;
 - **di non avere promesso**, al fine di agevolare l'aggiudicazione e/o la gestione del contratto, somme di denaro, dirette a definire il contenuto del bando, o di altro atto equipollente, al fine di indirizzare le modalità di scelta del contraente da parte dell'Università, e, in particolare, di non avere corrisposto né regali né altri benefici o vantaggi ad alcuno;
 - di non avere in corso né di avere praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della vigente normativa nazionale e comunitaria;
 - ai fini dell'applicazione dell'art. 53 co. 16 ter del D.Lgs. 165/2001 (**pantouflage/revolving doors**) di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti della Stazione Appaltante che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;
 - **ai fini dell'applicazione dell'art. 1 co. 9 lett. e) L. 190/2012, per sé e per i soci facenti parte della compagine sociale che:**
 - ☐ non sussistono relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'Università;

ovvero



□ sussistono relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'Università, che, tuttavia, non determinano alcun vantaggio per facilitare l'aggiudicazione dell'appalto e si impegna, altresì, ad evitare che tali rapporti determinino eventuali benefici nella fase esecutiva del contratto;

2. L'Operatore economico si impegna:

- a sporgere tempestivamente denuncia all'Autorità giudiziaria e a segnalare al Responsabile della Prevenzione della Corruzione dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" all'indirizzo rpct@uniroma1.it e alla Prefettura qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della procedura di affidamento e/o durante l'esecuzione del relativo contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura, comprese illecite richieste o pretese dei dipendenti dell'Università;
- a collaborare con le forze dell'ordine e l'autorità giudiziaria, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere, etc.).

3. L'Operatore economico si obbliga:

- a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata all'aggiudicazione e/o gestione del contratto;
- ad informare puntualmente tutto il personale di cui si avvale, del presente Patto di Integrità e degli obblighi in esso contenuti e a vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti nell'esercizio dei compiti loro assegnati;
- ad acquisire preventiva autorizzazione da parte dell'Università, anche per i sub-affidamenti nelle forme previste dalla vigente normativa;
- a trasmettere le fatture quietanziate dei subappaltatori/sub affidatari, entro 20 giorni dall'avvenuto pagamento, nei casi in cui non è prescritto il pagamento diretto da parte dell'Università;
- ad inserire identiche clausole di integrità e anticorruzione nei contratti di subappalto, ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse;
- a garantire, in caso di aggiudicazione del contratto, che i propri dipendenti/collaboratori prendano atto e rispettino le disposizioni contenute nel Codice di comportamento adottato dall'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" ai sensi dell'art. 54 c. 5 D.Lgs.165/2001 consultabile sul sito web istituzionale (<https://www.uniroma1.it/it/documento/codice-di-comportamento>).

Art. 4 - Violazione del Patto di Integrità

1. L'Operatore economico prende atto ed accetta che nel caso di mancata corrispondenza delle dichiarazioni rese con il presente Patto di Integrità e/o di mancato rispetto degli impegni ed obblighi con lo stesso assunti e comunque accertati dall'Università, all'esito di un procedimento di verifica nel corso del quale dovrà essere garantito il contraddittorio, **potranno essere applicate**, nei suoi confronti, una o più delle seguenti sanzioni, tenuto conto della fase del procedimento o del rapporto nonché delle circostanze del caso concreto e della gravità della condotta:

- a) esclusione dalla procedura di affidamento;
- b) escussione della cauzione provvisoria (se richiesta), fatto salvo il risarcimento del maggior danno;
- c) revoca dell'aggiudicazione;
- d) risoluzione del contratto;
- e) escussione della cauzione definitiva (se richiesta), fatto salvo il risarcimento del maggior danno;
- f) esclusione dagli affidamenti indetti dall'Università per il periodo di n.1 (uno) anno;
- g) segnalazione del fatto all'A.N.A.C. - Autorità Nazionale Anticorruzione.



2. Sono fatti salvi ed impregiudicati, in ogni caso, ulteriori provvedimenti o azioni previste a termini di legge nonché l'azione per il risarcimento di eventuali danni subiti.

Art. 5 - Efficacia del Patto di integrità

1. Gli effetti del presente Patto di Integrità e l'applicabilità delle sanzioni ivi previste decorrono dalla data della sottoscrizione e restano in vigore sino alla completa esecuzione del contratto eventualmente stipulato a seguito della procedura di gara.

Art. 6 - Controversie

1. Per ogni controversia concernente l'interpretazione ed esecuzione del presente patto di integrità tra l'Università e l'Operatore economico sarà competente l'Autorità giudiziaria del Foro di Roma.

L'Operatore economico dichiara di avere preso visione e di accettare espressamente le premesse e le clausole di cui agli articoli, Art. 1 – Principi generali, Art. 2 - Obblighi dall'Università, Art. 3 - Obblighi dell'Operatore economico Art. 4 - Violazione del Patto di Integrità, Art. 5 - Efficacia del Patto di Integrità, Art. 6 – Controversie.

In fede

(Luogo e data)

(IL LEGALE RAPPRESENTANTE)